



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR



PO FESR
Sicilia 2007/2013

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

**ISTITUTO COMPRENSIVO "S. BAGOLINO"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO**

Via G. Verga, 34D - Tel. e Fax 0924/22120 - 91011 ALCAMO

Codice fiscale: 80004280816 - email: tpic83400c@istruzione.it, tpic83400c@pec.istruzione.it

STAZIONE APPALTANTE: Istituto Comprensivo "S. Bagolino" - Comune di Alcamo (TP)

LAVORI: Interventi per il risparmio energetico (C1) e per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici (C3)

PIANO INTEGRATO DI INTERVENTI relativo alle azioni C-1-FESR06_POR_Sicilia-2010-1125 e C-3-FESR06_POR_Sicilia-2010-927

PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DEL FINANZIAMENTO emesso dal MIUR Prot. n. AOODGAI/6679 del 12/06/2013

LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo

IMPORTO DEI LAVORI: € 230.495,22

Prot. N. 4541/C12 del 29 Agosto 2014

DISCIPLINARE D'INCARICO

per la Direzione dei Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Redazione del Certificato di regolare esecuzione per i lavori relativi agli "Interventi per il risparmio energetico (C1) e per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici (C3)" dell'Istituto Comprensivo "S. Bagolino" di Alcamo.

CIG: 5726134B40

CUP C1: C78G10000560007

CUP C3: C78G10000460007

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di Agosto, presso l'Istituto Comprensivo "S. Bagolino", con sede in Alcamo, Via G. Verga n. 34/D, si sono costituiti, da una parte:

- il **Prof. Antonino Provenza**, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento e di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "S. Bagolino", nel seguito più semplicemente indicato come l'**Amministrazione** e, dall'altra parte
- l'**Arch. Antonella Callari**, nata a Gangi (PA) l'11/12/1978, con sede in Via C. Salvo 20, 90024 Gangi (PA), Cod. Fiscale CLLNNL78T51D907T, Partita IVA 05743020827, iscritta all'Ordine degli architetti della Provincia di Palermo al n. 4992, nel seguito più semplicemente indicata come il **Professionista**.

I presenti, convengono e stipulano quanto appresso:

Art.1

L'Amministrazione affida al Professionista l'incarico per la Direzione dei lavori, la misura e la contabilità, il coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione, il certificato di regolare esecuzione per i lavori relativi agli **"Interventi per il risparmio energetico (C1) e per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici (C3)" dell'Istituto Comprensivo "S. Bagolino" di Alcamo** di cui al PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" - Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" Obiettivo C .

Art.2

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal Professionista accettato con la firma del presente disciplinare.

Il Professionista conviene, con la firma del presente disciplinare, che gli verrà corrisposto unicamente l'onorario determinato secondo quanto stabilito nel seguito. L'incarico diverrà formalmente operativo alla firma del presente disciplinare da parte dell'Amministrazione.

Art. 3

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta obbligato all'osservanza delle norme del Regolamento di attuazione del Codice unico dei contratti (D.Lgs 163/2006 e smi), approvato con D.P.R. 207/2010 e smi, nonché della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana e specificatamente della L.R. 12/2011 e DPRS 13/2012.

Art. 4

Il Professionista, dovrà rispettare le indicazioni che perverranno all'Amministrazione da parte del ministero finanziatore, senza che, per ciò, possa pretendere ulteriori compensi.

Durante la direzione dei lavori, seguendo il computo metrico estimativo ed i quadri economici di progetto, uno per ogni misura finanziata, dovrà procedere alla redazione degli stati di avanzamento aggiungendo alla documentazione prevista dalla normativa un allegato ove saranno riscontrabili gli importi delle singole azioni C1 e C3 componenti l'importo complessivo del SAL.

Il Professionista darà, inoltre, la propria collaborazione per l'ottenimento di tutti i nulla osta richiesti, in relazione ai lavori da svolgere, senza che ciò possa comportare maggiorazione di onorario da parte dello stesso.

Art. 5

Il Professionista si obbliga a munirsi di una polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale ai sensi dell'art.111 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., decorrente dalla data di inizio lavori e per tutta la durata dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione.

Copia di tale polizza assicurativa sarà trasmessa dal Professionista all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di stipula del presente disciplinare d'incarico.

Art. 6

L'incarico di direzione dei lavori dovrà prevedere:

- direzione dei lavori;

- assistenza ai lavori;
- tenuta e aggiornamento dei libretti di misura, del registro di contabilità e ogni altro documento contabile;
- misura e contabilità dei lavori;
- redazione del certificato di regolare esecuzione;
- adempimento di compiti e obblighi stabiliti in capo al Direttore dei lavori dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- adempimento di ogni altro obbligo e compito stabilito in capo al Direttore dei lavori dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, in particolare dalla L. R. 12/2001 dal relativo Regolamento approvato con D.P.R.S. 13/2012, dal Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145/2000, dalla L. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

Il corrispettivo, a valere di onorario e rimborso spese di qualsiasi tipo, per la direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, viene determinato a forfait, applicando il ribasso offerto del 43,63% a ciascun importo di prestazione professionale indicato nella lettera invito con cui il professionista è stato invitato a produrre offerta.

Per effetto dell'offerta prodotta dal professionista, con il ribasso del 43,63%, i corrispettivi, al netto del ribasso offerto per ogni prestazione professionale, fissati a forfait, comprensivi dell'onorario e delle spese, tranne soltanto l'IVA come per legge ed i contributi previdenziali per la cassa professionale, sono come di seguito indicati:

- | | |
|---|------------|
| - Direzione lavori, misura, contabilità, liquidazione dei lavori: | € 4.013,21 |
| - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: | € 3.135,33 |
| - Certificato regolare esecuzione e revisione contabile: | € 877,89 |

Nel caso in cui, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., non sia prevista la figura del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in base alle risultanze della gara di aggiudicazione dei lavori, il suddetto incarico non verrà espletato dal professionista e lo stesso non potrà vantare alcun compenso aggiuntivo, oltre quelli per gli incarichi espletati.

Si precisa che non trovano applicazione le tariffe professionali, abrogate con il Decreto legge 24 gennaio 2012, nr. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, nr. 27.

Nel suddetto compenso per la direzione dei lavori dovrà intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto d'appalto dei lavori, a termine delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista il corrispettivo dovuto, da commisurarsi percentualmente all'importo complessivo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo spetterà al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non venissero comunque consegnati all'Impresa aggiudicataria.

Art. 8

E' vietata la cessione totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo, e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

L'Amministrazione ha il diritto di recedere, per giustificato motivo, dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti come previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006.

Ove per gravi e giustificati motivi, il Professionista chiederà il recesso dall'incarico di direzione dei lavori, l'Amministrazione riconoscerà il corrispettivo per la prestazione parziale di direzione lavori effettuata in misura percentuale all'importo totale dell'appalto.

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni scaturenti dal presente Contratto, oltre che nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006; in tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 138, 139 e 140 del D.Lgs. 163/2006.

E' causa di risoluzione del presente Contratto anche la mancata osservanza delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010.

Art. 9

Oltre ai corrispettivi di cui al secondo comma dell'Art. 7, nessun altro compenso è dovuto al professionista per rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio e per qualsiasi motivo attinente alle prestazioni di cui alla presente contratto, nonché di qualsiasi altra spesa di qualunque natura incontrata.

Tutte le spese necessarie per la compilazione dei piani di coordinamento della sicurezza resteranno a completo carico del professionista, ad eccezione, soltanto, del rilascio di eventuali autorizzazioni, concessioni e pareri oltre quelli già resi.

Art. 10

Il Professionista nello svolgimento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovrà adempiere agli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In particolare, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore della sicurezza:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al citato art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto;
- c) adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificando che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- d) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- e) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- f) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il

committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, dà comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Unità Sanitaria Locale e all'Ufficio Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

- g) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, del D.Lgs 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, oltre a svolgere i superiori compiti, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b) del D.Lgs 81/2008.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi della vigente legislazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) il Professionista dovrà attenersi alle indicazioni dell'Amministrazione, con l'obiettivo prioritario dell'eliminazione dei rischi o della loro riduzione alla fonte.

In fase di esecuzione, gli eventuali elaborati aggiornati ai sensi del predetto D.Lgs. 81/2008, dovranno essere consegnati al protocollo dell'Ente committente, in duplice copia, all'attenzione del Responsabile del procedimento, e si ritengono tacitamente accettati salvo formale comunicazione pervenuta al Coordinatore entro gg. 10 dalla data di protocollo dei predetti aggiornamenti.

Art. 11

I compensi di cui all'art. 7 relative alle prestazioni di direzione lavori, misura e contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti al Professionista, a seguito di accreditamento del finanziamento da parte del ministero competente all'istituzione scolastica in misura percentuale all'avanzamento dei lavori, entro 45 giorni dalla presentazione delle fatture ed eventuale verifica di soggetto non inadempiente da svolgersi presso il servizio Equitalia e presso l'Inarcassa.

Art. 12

Per la compilazione di perizie di variante in corso d'opera, data la tipologia dei lavori, è previsto un adeguamento del corrispettivo, proporzionalmente alle modalità di determinazione del corrispettivo originario, esclusivamente in presenza di perizie di variante da redigere ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D. Lgs. 163/2006 nel testo coordinato con la L. R. 12 del 2011, purché autorizzate dalla Stazione appaltante, con franchigia del 10% (dieci per cento), e non imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto affidatario.

Art. 13

Tutte le controversie che potranno sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui sarà notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione, un altro prescelto dal Professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le Parti.

Art. 14

Saranno a carico del professionista tutte le spese del presente atto, quelle di eventuale registrazione, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Resteranno a carico dell'Amministrazione le somme dovute al professionista per l'I.V.A. sulle competenze professionali, nonché gli oneri previdenziali e quant'altro dovuto per legge.

Art. 15

In conformità a quanto disposto dal D.P.R. 207/2010, il Professionista ottempererà, durante l'esecuzione dei lavori a quanto previsto dal Titolo VIII, Capo I, del D.P.R. 207/2010, i cui contenuti qui si intendono integralmente riportati.

Art. 16

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.

Art. 17

Ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio:

- Il Prof. Antonino Provenza, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica ricoperta, presso l'Istituto Comprensivo "S. Bagolino", con sede in Via G. Verga 34/D, 91011 Alcamo (TP).
- L'Arch. Antonella Callari, nella qualità di professionista incaricato, presso il proprio studio professionale, sito in Via C. Salvo 20, 90024 Gangi (PA).

Art. 18

Il professionista, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non avere rapporti con l'Amministrazione o altri Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

Art. 19

La presente convenzione è impegnativa sia per il professionista che per l'Amministrazione che la sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista
Arch. Antonella Callari



Per l'**Amministrazione**
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonino Provenza



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonino Provenza